

I RESIDUI SPAZI APPLICATIVI DELL'INTERDIZIONE SECONDO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

di Stefano Cera, avvocato in Bologna

Tribunale di Bologna, sent. 2 febbraio 2009, n. 1571, Pres. Betti - Giud. rel. Borgo
Misure di protezione – Soggetto affetto da grave patologia psichiatrica ed incapace di provvedere ai propri interessi - Ricorso del PM per interdizione – Condizione di abituale infermità di mente - Impossibilità per il giudice tutelare di statuire sul luogo di residenza e di cura in contrasto con la volontà dell'incapace – Necessità dell'interdizione – Sussistenza.

MASSIMA

E' necessario provvedere all'interdizione del soggetto incapace, affetto da uno stato di abituale infermità di mente ai sensi dell'art. 414 cod. civ, quando occorra scegliere, contro la volontà del beneficiario o in assenza di questa, la struttura in cui il medesimo debba essere ricoverato per necessità di cura. In questo caso, infatti, nè il giudice tutelare nè l'amministratore di sostegno hanno il potere di statuire in materia; la relativa decisione pertanto dovrà essere presa dal nominando tutore.¹

1) Il fatto

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna presentava ricorso per la pronuncia di interdizione del Sig. XX in quanto soggetto non in grado di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi.

Lo stesso, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, esponendo di soffrire di disturbi comportamentali ma di aver intrapreso da tempo un percorso di cura, di essere comunque in grado di attendere ai propri interessi e di aver goduto finora di una vita quasi normale con brillanti risultati anche nel campo degli studi (diploma di maturità classica e laurea in giurisprudenza sempre con il massimo dei voti).

Nel corso del procedimento il Tribunale procedeva alla nomina di un tutore provvisorio, nella persona di un parente del convenuto, (poi sostituito dal servizio pubblico in persona dell'Azienda USL territorialmente competente) ed alla nomina del CTU medico per la valutazione dello stato di salute dell'interdicendo.

L'analisi tecnica, svolta in più fasi e con diverse richieste di chiarimenti al consulente

¹ la sentenza in commento è inedita.

nominato, si concludeva con una propensione del CTU per l'applicazione, quale misura di protezione, dell'amministrazione di sostegno, ritenuta idonea alla situazione fattuale così come emersa nel corso delle indagini peritali.

Il Tribunale di Bologna però, dopo diverse richieste di chiarimenti al perito e con una motivazione che appare in contrasto con quanto in passato deciso in casi analoghi, propendeva per l'interdizione del convenuto XX, ritenendo che la tutela del soggetto debole potesse realizzarsi, nel caso di specie, soltanto tramite la misura di protezione in assoluto più restrittiva.

2) La scelta di discontinuità del Tribunale di Bologna rispetto alle precedenti decisioni

Con la sentenza in commento il Tribunale di Bologna torna ad accogliere una istanza interdittiva del Pubblico Ministero fondata su presupposti i quali, in altre occasioni, avevano dato corso a pronunce di rigetto, con conseguente trasferimento degli atti al Giudice Tutelare per l'avvio del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

Il collegio, pur richiamando la giurisprudenza della Corte di legittimità² che indica come generalmente preferibile la nomina di un amministratore di sostegno (in quanto misura

² Cass. 12 giugno 2006 n. 13584, in Guida al Diritto n. 27, 81 ed in Nuova Giur. Civ. Comm. 2007, I, pag. 275. Secondo la Corte "*l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 della legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".*

meno limitativa della capacità di agire del soggetto beneficiario) ha ritenuto che, nell'ipotesi in esame, si riscontrassero tutte le caratteristiche necessarie per l'applicazione degli art. 414 e seguenti c.c.

L'interdicendo, infatti, a causa della sua patologia si trovava in uno stato di abituale grave infermità mentale e non era in grado di attendere ai propri interessi; lo stesso, inoltre, era proprietario di un ingente patrimonio che sarebbe potuto risultare molto complesso da gestire.

Si poneva inoltre il problema di dover scegliere, contro la volontà del beneficiario, la struttura di cura in cui lo stesso avrebbe dovuto essere ricoverato.

Secondo il tribunale, causa il mancato richiamo dell'art. 371 c.c. tra le norme applicabili all'amministrazione di sostegno, questa scelta non sarebbe mai potuta essere di competenza del giudice tutelare (ne, pare di capire, del designando amministratore di sostegno); la protezione della persona, dunque, sarebbe stata possibile soltanto tramite l'interdizione, con conseguenti poteri di cura e di gestione affidati al tutore.

Le argomentazioni addotte non convincono in quanto contrarie alla ratio legis ispiratrice della riforma introdotta con la legge 6/2004, nonché in contrasto con la giurisprudenza prevalente (anche di legittimità) e con la stessa giurisprudenza del tribunale bolognese, che differentemente aveva disposto in casi analoghi.

La scelta dell'interdizione è stata compiuta, in primo luogo, adducendo l'assoluta impossibilità di tutelare diversamente il soggetto debole causa l'abituale e grave infermità di mente in cui il medesimo si trovava al momento della pronuncia.

E' pur vero che detta affermazione trova conferma nel testo dell'art. 414 c.c. ma è anche vero che la medesima condizione non è stata ritenuta meritevole di interdizione in numerosi altri casi di pari gravità.

Nella sentenza 358/2007³, ad esempio, il Tribunale di Bologna ha ritenuto di nominare un amministratore di sostegno ad un soggetto incapace di provvedere a sè stesso ed affetto da grave deficit mentale tanto da non essere in grado di comprendere la portata del provvedimento a suo carico, pronuncia che confermava il precedente orientamento

³ In questa Rivista e in www.giuremilia.it

già adottato con la sentenza 649/2005⁴, mentre con la pronuncia 651/2005⁵ veniva nominato un amministratore di sostegno in un caso di persona affetta da deficit psicofisico derivante da *ictus* cerebrovascolare, con totale compromissione di ogni attività autonoma residua.

In passato, dunque, l'abituale stato di grave infermità di mente non è mai stato considerato causa di disapplicazione della misura dell'amministrazione di sostegno.

Questo nuovo orientamento, come detto, contrasta anche con quello di numerosi altri tribunali ove la misura interdittiva è sempre più residuale e, a volte, quasi disapplicata⁶.

Il secondo motivo a sostegno della decisione del collegio riguarda la necessità di fornire una tutela più "forte" all'ingente patrimonio dell'interdicendo. Anche in questo caso si possono avanzare alcuni rilievi critici.⁷

La legge 6/2004 ha introdotto una forma di tutela caratterizzata da grande duttilità tale da permetterne una larghissima applicazione. Non è quindi difficile per il giudicante emettere un decreto di nomina dell'amministratore di sostegno che, in caso di patrimonio particolarmente rilevante, consenta comunque di gestirlo in sicurezza, magari attraverso l'ausilio di esperti.

⁴ in www.giuremilia.it; il tribunale bolognese ha ritenuto idoneo nominare un amministratore di sostegno per la tutela di un soggetto portatore di gravissimi e irreversibili disturbi psichici.

⁵ in www.giuremilia.it; vedi anche Trib. Bologna 11 luglio 2005, in Foro Italiano, 2005, I, 3842 secondo la quale *"al fine di decidere se disporre l'interdizione o nominare un amministratore di sostegno non assume rilievo il criterio della gravità o della natura dell'infermità ma quello delle concrete esigenze di protezione del soggetto incapace."*

⁶ Vedi Tribunale di Venezia, 13 ottobre 2005 in Nuova Giur. Civ. Comm. 2006, I, pag. 579; favorevole invece alla nuova tesi bolognese il tribunale di Torino (Trib. Torino 26 febbraio 2007 in Dir. Fam. Pers. 2007, 3, 1237) secondo il quale *"è difficile immaginare l'operatività di tale strumento (l'amministrazione di sostegno) di protezione in presenza di una totale incapacità del destinatario ove, in capo a quest'ultimo, non residui alcuna autonomia e ogni atto debba essere gestito in regime di rappresentanza integrale."*

⁷ Lo stesso Collegio, dopo aver indicato la consistenza del patrimonio come uno dei motivi a sostegno della decisione, nel corso della motivazione vi dà poi un peso relativo tanto da considerarlo argomento residuale.

I rischi per il patrimonio non possono certo derivare dalla misura di protezione scelta ma dipendono solo (per quanto riguarda l'amministrazione di sostegno) dai poteri conferiti tramite la nomina.

Le ingerenze o gli atti pregiudizievoli da parte del beneficiario sui propri beni saranno dunque evitati semplicemente esplicando in modo corretto i poteri dell'amministratore di sostegno, senza necessità di ricorrere all'interdizione.

La gestione patrimoniale, infatti, per quanto complicata, non potrà mai di per sé giustificare una restrizione delle libertà personali del singolo tale da compromettere integralmente la sua capacità di agire; se così fosse sarebbero completamente stravolte le norme di cui agli artt. 404 e seguenti c.c., nate proprio per evitare la sottoposizione della persona affetta da handicap fisici o psichici a misure troppo drastiche e sproporzionate in casi in cui le circostanze di fatto non siano tali da richiederlo (come nel caso della gestione economica).

Il principale motivo che ha portato il tribunale di Bologna ad optare, nel caso in esame, per l'interdizione, ritenendola l'unica misura idonea a garantire l'adeguata protezione del soggetto incapace, riguarda però la gestione degli aspetti medico-sanitari e la necessità di prendere decisioni in merito ai diritti personalissimi del beneficiario.

Secondo l'organo giudicante l'inadeguatezza della protezione offerta dall'amministrazione di sostegno emerge in particolar modo quando occorra scegliere, contro o in assenza della volontà del beneficiario, la struttura in cui il medesimo debba essere ricoverato per necessità di cura.

In questo caso, causa la scelta legislativa dell'art. 411 c.c. di non richiamare l'art. 371 c.c. tra le norme applicabili all'amministrazione di sostegno, si esclude che il giudice tutelare abbia il potere di statuire sul luogo di residenza e di cura del beneficiario contro il suo volere. Non sussiste infatti, continua il Collegio nella motivazione, nella disciplina dell'amministrazione di sostegno quella norma di legge che sola consente, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, una qualsiasi restrizione della libertà personale quale è tipicamente mantenere un individuo in un luogo contro il suo volere.

La tesi del tribunale di Bologna è senz'altro innovativa rispetto alle decisioni precedenti del medesimo organo giudicante.⁸

⁸ Si vedano ad esempio Trib. Bologna 18 settembre 2006 in In Fam. Pers. e Succ. 2006, 945 (con nota di A. Costanzo), con la quale è stata respinta l'istanza di interdizione avanzata da una

Anche in presenza della necessità di disporre in merito alle cure infatti, il collegio bolognese in passato non aveva ritenuto, come in questo caso, di ricorrere all'interdizione (indicandola come unica misura possibile alla luce del dettato normativo) ma aveva comunque applicato le disposizioni di cui agli art. 404 e seguenti c.c., concedendo all'amministratore di sostegno i necessari poteri.⁹

Il problema sollevato nella pronuncia in esame, e la sua conseguente soluzione, rappresentano quindi un ripensamento da parte del collegio, forse diretto a definire nuovi limiti applicativi delle norme introdotte dalla legge 6/2004.

Il nuovo indirizzo appare in contrasto anche con il percorso interpretativo intrapreso dalla giurisprudenza di legittimità, diretto ad estendere sempre di più le nuove misure di protezione a discapito degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

La possibilità per l'amministratore di sostegno nominato di prestare il consenso agli eventuali trattamenti sanitari in luogo del beneficiario è, ad esempio, possibile secondo Cass. 21748/2007; in questa sentenza, trattando il tema del consenso alle cure, la Suprema Corte richiama con favore quelle pronunce di merito nelle quali detti poteri sono attribuiti all'amministratore di sostegno.¹⁰

Secondo la Cassazione, infatti, l'amministratore di sostegno può essere chiamato ad assumere decisioni anche a tutela di diritti personalissimi del beneficiario, come il diritto alla salute, con la conseguente possibilità di decidere se sottoporlo o meno a trattamenti sanitari salvifici, purchè ciò sia previsto nel decreto di nomina. Nessuna incompatibilità o limite a detti poteri è dunque riscontrabile, secondo la Suprema Corte, nell'impianto normativo.

La preferenza per l'amministrazione di sostegno, d'altronde, pare essere la scelta di numerosissimi tribunali che applicano sempre più frequentemente le nuove disposizioni

figlia nei confronti del padre, persona in stato vegetativo persistente, ritenendo l'amministrazione di sostegno misura adeguata alla protezione della persona; Trib. Bologna 11 luglio 2005, in Foro Italiano, 2005, I, 3842.

⁹ V. Trib. Bologna 5 febbraio 2009, ined.; il giudice tutelare in detta pronuncia ha concesso all'amministratore di sostegno i necessari poteri di cura del disabile che, nel caso di specie, prevedevano anche il ricovero presso una struttura di assistenza.

¹⁰ Cass. sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748 in Giust. civ. 2008, 7-8 1725 con nota di Simeoli

di cui agli art. 404 e seguenti c.c. in vece delle vecchie misure di protezione.¹¹

Presso il tribunale di Modena, ad esempio, l'amministrazione di sostegno è sfruttata al massimo delle sue potenzialità ed è adottata praticamente in tutti i casi in cui sia necessario disporre la limitazione della capacità di agire di un soggetto, sia per la gestione del suo patrimonio, sia quando si tratti di sostituirlo o affiancarlo in decisioni relative al suo stato di salute o ad altri aspetti personali della sua vita.¹²

A fronte di dette pronunce resta però una certa difformità applicativa a livello nazionale delle norme che regolamentano l'amministrazione di sostegno; alcuni tribunali ritengono ancora che le disposizioni di cui agli articoli 404 e seguenti c.c. non siano applicabili in tutti quei casi in cui al soggetto incapace non residui anche una minima autonomia,¹³ nonostante la Corte di Cassazione abbia, anche recentemente, ribadito che la scelta tra le diverse misure di protezione non debba mai avvenire facendo riferimento al maggiore o minore grado di infermità ma alla maggiore o minore idoneità di adattamento della misura al caso concreto.¹⁴

3) I residui spazi applicativi dell'interdizione

La sentenza in commento è probabilmente dovuta alla volontà del tribunale di Bologna di porre nuovi limiti applicativi all'istituto dell'amministrazione di sostegno, riservando ancora uno spazio all'interdizione per i casi particolarmente complessi, quelli che potrebbero comportare particolari difficoltà di gestione, sia per

¹¹ v. Trib. Roma, 28 gennaio 2005, in www.altalex.it; Trib. Cosenza, 24 ottobre 2004, in www.altalex.it; Trib. Genova, 1 marzo 2005, in www.altalex.it. Favorevole alla tesi in commento vedi Trib. Torino 26 febbraio 2007, in *Fam. Dir.*, 2007, p. 721, secondo il quale *"...ritiene il Collegio che, pena un'evidente violazione dei principi costituzionali indicati in materia di libertà personale e volontarietà della cura e dei trattamenti sanitari, la non estensione all'amministratore di sostegno del disposto di cui agli artt. 357, 358, 371 c.c. comporti l'impossibilità non solo per l'amministratore, ma anche per il giudice tutelare (in quanto non legittimato dalla norma) di autorizzare atti invasivi della sfera personale senza il consenso del beneficiario, sia in ordine alla collocazione (es. residenziale) sia in ordine al consenso ad interventi e trattamenti sanitari..."*

¹² v. Trib. Modena 25 ottobre 2007 e 26 ottobre 2007, in *Fam.Dir.*, 2008, p. 275; Trib. Modena, 20.03.2008 in www.giuremilia.it e in questa Rivista.

¹³ Trib. Torino 26 febbraio 2007 cit.

¹⁴ v. da ultimo Cass. Civ. 9628/2009 in questa Rivista

l'incaricato amministratore sia per i soggetti che, materialmente, avrebbero in cura il beneficiario (i medici, le case di riposo, i centri riabilitativi etc.).

La possibilità per l'amministratore di sostegno di prestare il consenso ai trattamenti sanitari è infatti una novità interpretativa che sta riscontrando molti consensi in giurisprudenza ma che trova anche numerose voci contrarie, soprattutto in dottrina. Sono in molti infatti a vedere con sfavore questa prospettiva, ritenuta da alcuni un superamento dei limiti stessi delle disposizioni di cui agli articoli 404 e seg. c.c.¹⁵

La stessa Corte di Cassazione poi, pur con sempre maggiori aperture verso la tesi sostenuta dalla giurisprudenza di merito, non ha ancora preso una posizione chiara e definitiva sul punto, non eliminando del tutto il rischio di possibili conflitti di attribuzione tra il tutelato ed il suo amministratore.

Nel caso di specie la scelta del tribunale di optare per l'interdizione potrebbe essere stata dettata proprio dal particolare carattere dell'interdicendo, così come emerso nel corso dell'istruttoria (della quale si dà infatti ampio riscontro nella motivazione).

Essendo il soggetto restio alle cure, difficilmente gestibile ma allo stesso modo capace di iniziative autonome (forse anche al punto di contrastare le decisioni del proprio amministratore di sostegno), il collegio verosimilmente ha preferito non lasciare allo stesso una minima autonomia residua, per evitare che la stessa fosse dall'interdetto usata a suo danno per ostacolare le cure di cui ha assoluto bisogno.

Se era questa è l'intenzione sottesa del giudicante, forse sarebbe stato più opportuno incentrare la decisione su detti motivi, magari richiamando a sostegno proprio la stessa giurisprudenza di legittimità che ancora riconosce un residuo spazio applicativo all'interdizione in casi in cui la protezione del soggetto debole non appare possibile adottando le altre misure¹⁶.

¹⁵ per un approfondimento su questi temi v. Umberto Roma, *Amministrazione di sostegno, cura personae e consenso al trattamento medico*, in Fam. Dir., 2007, p. 725; Cian in *L'amministrazione di sostegno nel quadro delle esperienze giuridiche europee*, in Riv. Dir. Civ., 2004, II, p. 492; Giuseppe Gennari, *La protezione dell'autonomia del disabile psichico nel compimento di atti di natura personale con particolare riferimento al consenso informato dell'atto medico*, in Familia, 2006, I, p. 733; P. Cendon, *Un altro diritto per i soggetti deboli. L'amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni*, in www.altalex.it.

¹⁶ Cass. 12 giugno 2006 n. 13584 cit.

Se infatti si è ritenuto di basare la scelta delle misure con riferimento al caso concreto, la stessa motivazione si sarebbe dovuta fondare su quei motivi concreti, evitando riletture dottrinali della normativa che potrebbero poi dar luogo a motivi di gravame ed eventualmente non trovare conferma nei successivi gradi di giudizio.